

## COMPENSAZIONE CREDITO IVA E VISTO DI CONFORMITA'

**Gentile Associato,**

Si reputa opportuno richiamare l'attenzione sulle regole restrittive circa le **compensazioni dei crediti IVA**.

Nel corso degli anni, nel dichiarato intento di contrastare gli abusi derivanti dalle compensazioni di crediti inesistenti, si sono succedute diverse disposizioni in materia di utilizzo in compensazione del credito Iva, sempre più restrittive fino ad arrivare alle ultime disposizioni introdotte dal D.L. n. 50/2017.

Si ricorda, infatti, che a partire dal 24/04/2017 sono entrate in vigore le disposizioni previste dal D.L. n. 50/2017 in materia di **visto di conformità ed utilizzo in compensazione dei crediti Iva**.

In via preliminare, è utile segnalare che le disposizioni riguardano esclusivamente la compensazione dei crediti IVA **con altri tributi, contributi previdenziali e assistenziali o altre somme** di cui all'art. 17 D.Lgs n. 241/1997 (c.d. compensazione "orizzontale" o "esterna").

Le disposizioni, invece, non riguardano le modalità di compensazione dei crediti IVA con debiti relativi alla medesima imposta (c.d. compensazione "verticale" o "interna").

Il limite, introdotto dal D.L. n. 50/2017, cui bisogna porre particolare attenzione, è relativo **all'obbligo di apposizione del visto di conformità** per procedere all'utilizzo in compensazione dei crediti, nel caso di specie del credito Iva. Specificatamente il limite massimo oltre il quale vi è la necessità di apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione Iva da cui tale credito emerge, è fissato a **5.000,00 euro** (in luogo dei 15.000,00 euro previsti precedentemente dal D.L. n. 16/2012).

Il limite di 5.000,00 euro:

- è riferito all'anno di maturazione del credito e non all'anno solare di utilizzo in compensazione;
- è calcolato distintamente per ciascuna tipologia di credito annuale o infrannuale (doppio plafond).

È stato, inoltre, determinato il **termine** entro il quale è possibile effettuare le compensazioni; le disposizioni in vigore prevedono che la compensazione del credito Iva annuale o relativo a periodi inferiori all'anno, per importi superiori a 5.000,00 euro, possa essere effettuata **a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione dell'istanza da cui emerge il credito (1)**.

Schematizzando, le disposizioni prevedono quanto segue:

<u>Compensazione Credito Iva annuale e infrannuale</u>	
<u>Importi fino a 5.000 €</u>	Libera compensazione "orizzontale" del credito annuale o per periodi inferiori all'anno fino a 5.000 €, a partire dal 1° giorno del periodo successivo a quello cui la dichiarazione o la denuncia periodica si riferisce senza attendere la presentazione della dichiarazione.
<u>Importi oltre 5.000 €</u>	La compensazione orizzontale del credito Iva annuale o relativo a periodi inferiori all'anno oltre il limite di 5.000 € può avvenire solo dal <u>10° giorno successivo alla presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge</u> . La dichiarazione o l'istanza deve, inoltre, essere munita del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato o, in alternativa, la dichiarazione deve essere sottoscritta anche dal soggetto che esercita il controllo contabile.

1 Ricordiamo che la trasmissione telematica dei modelli F24 recanti compensazioni del credito Iva per importi annui superiori a 5.000,00 euro può essere effettuata non prima che siano trascorsi 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.

Esemplificando il credito Iva 2020 può essere utilizzato liberamente in compensazione orizzontale a partire dal 01.01.2021 per un importo fino a 5.000,00 euro annui.

Per gli ulteriori utilizzi in compensazione (importi superiori a 5.000,00 euro annui) di tale credito Iva, sarà necessario presentare la dichiarazione Iva (ricordiamo che il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione Iva è il 30.04 di ogni anno) munita dell'apposito visto di conformità. **Il credito sarà poi utilizzabile a partire dal 10° giorno successivo alla presentazione della dichiarazione.**

Come sopra specificato, per utilizzi in compensazione di importi superiori a 5.000,00 euro annui, in sede di presentazione della dichiarazione o istanza da cui emerge il credito, il contribuente ha l'obbligo di richiedere e la necessità di ottenere l'apposizione di un apposito visto di conformità che può essere rilasciato esclusivamente da un Professionista o comunque da un soggetto abilitato.

Inoltre, con particolare riferimento alle modalità alle quali il Professionista abilitato deve obbligatoriamente attenersi al fine di rilasciare il visto di conformità di cui sopra, la **circolare n. 57/E del 23 dicembre 2009 dell'Agenzia delle Entrate**, distingue due casi:

- nel caso in cui il credito IVA destinato dal contribuente all'utilizzo in compensazione "orizzontale" sia non solo superiore ad € 5.000,00 annui ma sia anche pari o superiore al volume d'affari, deve essere effettuata, da parte del Professionista, l'integrale verifica della corrispondenza tra la documentazione e i dati esposti nelle scritture contabili, e ciò tenuto conto che a parere dell'Amministrazione Finanziaria si tratta di una fattispecie in cui la genesi del credito IVA non appare direttamente giustificata dall'attività economica esercitata dal soggetto nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione;
- in tutti gli altri casi il Professionista ha l'obbligo di verificare la sola documentazione "rilevante ai fini dell'IVA" e cioè quella caratterizzata da una imposta IVA superiore al 10% dell'ammontare complessivo dell'IVA detratta, riferita al periodo d'imposta a cui si riferisce la dichiarazione.

I suddetti controlli, in disposto della normativa in essere avallata dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 57/E del 23/12/2009, saranno accompagnati da un'apposita check list – quale prova documentale – appositamente sottoscritta dal Professionista verificatore e dal Legale Rappresentante della società.

Stante quanto sopra, risulta evidente la necessità che ogni contribuente interessato all'apposizione del visto di conformità verifichi se il software in dotazione alla propria Azienda consente di selezionare le fatture con IVA superiore al 10% dell'ammontare complessivo dell'IVA detratta (è evidente che detta soglia è variabile a seconda dell'ammontare dell'iva detratta annualmente), e ciò per evitare un gravoso e lungo lavoro in sede di predisposizione della dichiarazione annuale IVA.

La circolare n. 57/E precisa inoltre che il Professionista che ha rilasciato il visto di conformità (in capo al quale sorgono precise e significative responsabilità civili, penali e deontologiche) ha in ogni caso l'obbligo di conservare copia della documentazione verificata e copia della documentazione che dimostra i controlli effettivamente eseguiti al fine di attestare, in caso di successive verifiche, la correttezza dell'esecuzione dei controlli.

Il D.L. n. 50/2017 ha introdotto, inoltre, importanti regole sia in riferimento all'utilizzo del credito in compensazione e sia in riferimento alle modalità di presentazione dei modelli F24.

I contribuenti (sia titolari di partita Iva che non) hanno l'obbligo di utilizzo del **canale dell'Agenzia delle Entrate** per tutte le compensazioni nel modello F24 a prescindere dalla tipologia di imposta a credito e dall'importo utilizzato.

Come già in vigore precedentemente, invece, nel caso di modello F24 che non presenta compensazioni il contribuente potrà utilizzare anche il tradizionale canale dell'home banking mentre nel caso di pagamento di un F24 a saldo zero, o con compensazioni in essere, sarà obbligato ad utilizzare i canali dell'Agenzia delle Entrate.

Riepilogando, la disciplina relativa alle compensazioni dei crediti prevede quanto segue:

Saldo e modello F24	Modalità di versamento
Modello F24 con saldo positivo senza compensazioni	Obbligo di Home Banking e facoltà di utilizzare i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel/F24 online)
Modello F24 con saldo positivo e compensazione di qualsiasi tipo	Obbligo di utilizzare i canali dell’Agenzia delle Entrate (Entratel/F24 online)
Modello F24 con saldo zero	Obbligo di utilizzare i canali dell’Agenzia delle Entrate (Entratel/F24 online)

Un’ulteriore novità introdotta dalla Legge n. 205/2017 (Legge di Stabilità 2018) all’art.1 c. 990 riguarda la possibilità da parte dell’Agenzia delle Entrate di sospendere fino a 30 giorni l’esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio al fine del controllo dell’utilizzo del credito. Se l’esito del controllo è positivo, e sono trascorsi i 30 giorni, la delega e le relative compensazioni si considerano eseguite fin dalla data stessa della loro effettuazione; in caso contrario, i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati, pertanto il contribuente dovrà rimediare o sarà sottoposto a sanzioni.

E’ stato chiarito che potranno presentare profili di rischio:

- l’utilizzo del credito in compensazione da parte di un soggetto diverso dal titolare del credito stesso;
- le compensazioni di crediti che, in base a quanto indicato nel modello F24, sono riferiti ad anni d’imposta molto anteriori rispetto all’anno in cui è stata effettuata l’operazione;
- i crediti utilizzati in compensazione ai fini del pagamento di debiti iscritti a ruolo.

Si ricorda che dal 1° gennaio 2011, per effetto dell’art. 31 del D.L. n. 78/2010, i crediti erariali (perciò anche il credito IVA) non possono essere utilizzati in compensazione in presenza di debiti erariali e relativi accessori risultanti da **iscrizioni a ruolo di importo superiore a € 1.500,00** per i quali è scaduto il termine di pagamento e non sono stati onorati.

Cordiali saluti.

**Per A.GI.SCO.**  
**Dott. Francesco Lerro**